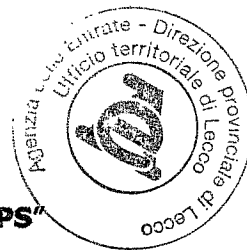


ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ASSOCIAZIONE DI MUSICA E CULTURA MIKROKOSMOS - APS"



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata: Associazione di musica e cultura Mikrokosmos - Associazione di Promozione Sociale (o APS) di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Lecco e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- a) promuovere l'arte musicale in tutte le sue forme;
- b) promuovere le arti in genere e la cultura;
- c) valorizzare i beni artistici e storici del territorio;
- d) incoraggiare le giovani generazioni alla pratica della musica;
- e) valorizzare i giovani talenti in campo musicale;
- f) offrire a tutti, con particolare attenzione agli anziani, occasioni di ascolto partecipato e condiviso della musica.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare l'associazione si propone di:

a) organizzare rassegne concertistiche nel territorio della Provincia di Lecco e delle Province limitrofe, presso Sale, Teatri, Chiese, luoghi di interesse artistico e storico, luoghi di interesse paesaggistico e naturale, scuole, case di riposo, ospedali;

b) prevedere eventi dal vivo con artisti professionisti, che valorizzino anche studenti e giovani talenti in campo musicale, operando in collaborazione con altre realtà associative italiane ed estere;

c) organizzare spettacoli dal vivo ed eventi che uniscano alla musica altre forme d'arte, abbinati eventualmente a momenti di convivialità;

d) programmare cicli di conferenze su tematiche legate alla musica e alle arti in genere;

e) promuovere attività con le scuole del territorio che prevedano lezioni concerto, anche con l'intervento di giovani studenti dei Licei e dei Conservatori di musica, e spettacoli teatrali con musica dal vivo;

f) organizzare corsi di strumento per bambini e per adulti principianti.

Claprim *Artiste libere*

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e studenti.

3.1 I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del primo statuto dell'associazione.

3.2 I soci ordinari sono coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo.

3.3 I soci studenti sono coloro che si iscrivono ai corsi di strumento organizzati dall'associazione.

4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio direttivo deve, entro trenta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha trenta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. In caso di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dal genitore o da chi ne ha la patria potestà. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali altri contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro 90 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria annuale dei soci.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali in occasione delle Assemblee o

Clotanni Primitivo Mollari



dietro richiesta scritta inoltrata al Consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo condiviso;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.
5. La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione; l'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato.

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese documentate e improntate a criteri di economicità, effettivamente sostenute per le attività prestate, comprese le spese correlate alla realizzazione delle attività musicali conseguenti ad accordi di collaborazione con altre associazioni musicali e culturali, nei limiti e alle condizioni eventualmente definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) la Direzione artistica.
2. Gli organi sociali hanno la durata di cinque esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto di esprimere il suo voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta e ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due altri associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Carabinieri Perizie Illustri

6. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota associativa.



Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea in seduta ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo, scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il programma di attività per l'anno successivo;
- c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto, e in ultima istanza su provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo alle parti in causa la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno sette giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite posta elettronica con avviso di ricevimento o con altro mezzo che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'Assemblea.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta, da svolgere e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi, tranne che riguardino persone; in questo caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, con votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci sul libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Presmi Pristine Melli

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. In caso di necessità, un membro del Consiglio direttivo può assumere due cariche contemporaneamente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di cinque esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare l'associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) proporre l'ammontare della quota sociale annuale;

f) gestire la contabilità, redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea stessa;

g) stabilire il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando le spese;

h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

i) deliberare in merito all'esclusione di soci;

j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

k) eleggere il Presidente e il Vicepresidente e nominare il Segretario e il Tesoriere;

l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

n) delegare compiti e funzioni a uno o più componenti del Consiglio stesso;

o) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto, necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati. Nel caso in cui venga a mancare in modo irreversibile un consigliere, il Consiglio direttivo indice elezioni suppletive per la sua sostituzione; il nuovo membro così nominato scade con gli altri componenti.

2. Il Consiglio direttivo è convocato, almeno sette giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o tramite posta elettronica con avviso di ricevimento o con altro mezzo che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro



Calmini *Pierluigi Illari*

venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica cinque esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle decisioni del Consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, è autorizzato a eseguire tutte le operazioni su tali conti correnti e ad accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziarla e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di sua assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente previa convocazione del Consiglio direttivo per la delibera di conferimento dell'incarico di Presidente temporaneo.

Art. 19 - La Direzione artistica

1. La Direzione artistica è composta dai soci fondatori; essa affianca e supporta il lavoro del Consiglio direttivo, incaricandosi di compiere le scelte relative alla programmazione degli eventi per quanto riguarda: a) artisti e musicisti; b) programmi e repertori; c) collaborazione con altre associazioni musicali e culturali.

2. Le scelte espresse dalla Direzione artistica vengono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci, secondo le modalità che regolano la vita associativa.

Art. 20 - Il Segretario

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea, gestisce le comunicazioni con i soci e provvede alla tenuta dei libri sociali.

Art. 21 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione relativamente all'esercizio finanziario e alla tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei verbali dell'Assemblea;
- c) il libro dei volontari associati, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato nell'ambito dell'associazione.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio direttivo.

2. I verbali devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;



Chiammi Pristive all'aula

- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione sull'attività svolta deve rappresentare l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

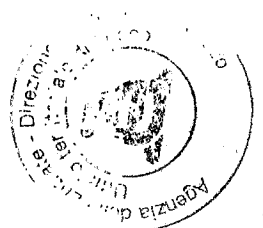
1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Cesari Pinturaelli